

3927

TERRITORIO

MESSAGGIO

concernente i ricorsi di seconda istanza contro la pubblica  
utilità del piano regolatore (PR) di Mosogno

del 15 aprile 1992

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

con il presente messaggio vi presentiamo le osservazioni del Consiglio di Stato relative ai ricorsi di seconda istanza interposti nella procedura di approvazione del PR di Mosogno.

In virtù dell'art. 37 della legge cantonale di applicazione alla legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT) l'approvazione di un PR compete al Consiglio di Stato, la cui decisione può essere censurata presso il Gran Consiglio in attesa della costituzione del "Tribunale della pianificazione del territorio" (LALPT, art. 104, cpv. 2).

Nel caso concreto il Consiglio di Stato, con risoluzione n. 9324 del 13 novembre 1991, ha approvato il PR di Mosogno.

Contro la suddetta decisione, nei termini previsti dalla legge, è pervenuto il seguente ricorso:

1. Schaub Gianfranco, Ginevra  
(rappr. dall'avv. Rudolf Schaller, Bellinzona).

In generale

Lo studio della pianificazione locale di nove Comuni della Val Onsernone (Auressio, Loco, Berzona, Mosogno, Russo, Crana, Comologno, Gresso e Vergeletto) è stato affrontato nella forma intercomunale. Questa scelta dei Comuni ha permesso di affrontare i temi di importanza sovracomunale e non solo a livello locale. Ciò ha rafforzato la risoluzione del problema comunque più importante, cioè quello del mantenimento e della salvaguardia della residenza primaria in Valle. Il tutto in un contesto territoriale molto particolare e caratterizzato da:

- assenza totale di un fondovalle e concentrazione delle attività antropiche a ridosso della strada cantonale;
- struttura fondiaria in uno stato tale da frenare, se non addirittura precludere, l'accesso al mercato dei terreni;

- difficoltà di utilizzare i tradizionali strumenti pianificatori;
- necessità di risolvere con il PR il problema della nuova edificazione primaria per sfruttare la vicinanza con l'agglomerato urbano di Locarno che può fare da sostegno alla residenza in valle.

Queste particolarità specificatamente onsernonesi hanno creato le premesse per un nuovo approccio nella scelta dell'azonamento e cioè la creazione di un "comprensorio di insediamento speciale - CIS" destinata unicamente ai residenti e coerente con le altre indicazioni d'uso del territorio.

La distribuzione di alcune funzioni specifiche d'importanza regionale nei singoli Comuni ha pure portato a soluzioni in parte già in fase di realizzazione.

Sono stati fissate delle norme di comportamento uguali per i nove Comuni. Tra queste figurano una lettura attenta e precisa - con una successiva norma di comportamento - dei nuclei di villaggio, delle zone edificabili tradizionali, delle zone agricole privilegiate, delle zone soggette a pericoli naturali, ecc.

Dal profilo procedurale è fondamentale segnalare che, come nel PR intercomunale della Val Lavizzara, ogni Comune ha provveduto ad adottare il PR in modo indipendente dagli altri Comuni. Solo la parte tecnico-urbanistica è stata fatta in forma intercomunale.

Nei Comuni di Auressio, Russo e Vergeletto non è stato interposto alcun ricorso di seconda istanza. Negli altri sono inseriti diversi ricorrenti. Per ognuno dei sei Comuni lo scrivente Consiglio di Stato presenta quindi un messaggio specifico, anche perché specifiche sono le tematiche sollevate dai ricorrenti

Nel merito del gravame che riguarda il Comune di Mosogno si osserva quanto segue.

### In particolare

Il ricorrente solleva diverse problematiche già oggetto di ricorso al Consiglio di Stato in prima istanza. Viene pure richiesto l'effetto sospensivo contro il PR in quanto, in caso contrario, si potrebbe cagionare un "danno irrimediabile" al paesaggio.

Nel merito delle singole problematiche si osserva quanto segue.

### 1. Effetto sospensivo

Francamente non si capisce quale "danno irrimediabile" può causare sul paesaggio un nuovo edificio nella località "Barione". Infatti come vedremo in seguito (pto. 2), la parte pregevole del nucleo è quasi completamente attorniata dalla zona agricola (contestata dal ricorrente) e dall'area boschiva e dalla zona naturalistica protetta. Solo la porzione a valle, verso la strada cantonale, confina con il CIS.

Ciò non cagiona pregiudizio né al paesaggio né al nucleo stesso del Barione, per cui non sono dati gli estremi per concedere l'effetto sospensivo al ricorso.

### 2. Zona agricola in località "Barione"

Il ricorrente contesta nuovamente l'estensione della zona agricola in quanto diversi terreni non si presterebbero a tale uso.

Considerato il fatto che il ricorrente non porta motivazioni sostanzialmente diverse da quelle addotte in prima istanza non possiamo che richiamare le nostre precedenti annotazioni (risoluzione di approvazione, pagg. 16-19) che giudicavano coerente e sostenibile la scelta dell'autorità comunale.

Queste annotazioni vertevano su:

- determinazione della zona agricola elaborata dall'ing. Daniele Ryser sulla base di valutazioni tecniche coerenti (pedologia, qualità morfologiche, espansione e possibilità di uso di mezzi meccanici);
- importanza economica, sociale e paesaggistica del settore primario per la Valle Onsernone e necessità di salvaguardare i terreni migliori che per qualità e quantità vi si prestano;
- situazione dei fondi no. 344, 373 e 396 particolarmente favorevoli all'uso agricolo;
- zona agricola del "Barione" giustificata secondo tutti i criteri enunciati;
- estensione della zona edificabile non giustificata in quanto il dimensionamento del PR è più che sufficiente.

Per questi motivi proponiamo di respingere queste richieste del ricorso.

### 3. Mezzi meccanici di trasporto in località "Barione"

In sostanza si contesta la pubblica utilità del tracciato proposto dal piano di utilizzazione.

Anche in questo caso il ricorrente non porta motivazioni diverse dal gravame di prima istanza, per cui richiamiamo quanto da noi già affermato in prima istanza.

Bisogna innanzitutto notare che la legislazione federale in materia è particolarmente esaustiva e vincolante. Infatti l'art. 19 LPT esige la tempestiva urbanizzazione dei fondi edificabili. In particolare un terreno è urbanizzato se è previsto un accesso sufficiente. Per rispondere a questa esigenza, in alternativa alla costruzione di strade comunali, il PR ha previsto la formazione di impianti di trasporto meccanico, e ciò perché la creazione di nuove strade avrebbe avuto una forte incidenza sul territorio.

Il PR definisce un tracciato indicativo e riserva il terreno dei capolinea. Nel caso in oggetto essi sono stati scelti lungo la strada cantonale ed in posizione centrale tra il nucleo del "Barione" e le costruzioni site in località "Al Cas" in modo da consentire un'ottimale raggiungibilità dell'intero bacino del Barione e ottimizzare le prestazioni del servizio di trasporto.

A nostro modo di vedere, e confortati dalle annotazioni del Municipio i lamentati pericoli di incidenze paesaggistiche negative, in particolare per quanto riguarda l'Oratorio della Natività (fabbricato protetto secondo l'art. 13 NAPR), non sembrano sussistere. L'impianto è infatti previsto a monte del fabbricato ad una distanza sufficiente ed una quota diversa.

Nelle sue osservazioni al ricorso l'esecutivo locale ha comunque preso atto delle preoccupazioni del ricorrente ed ha affermato che in fase di progetto esecutivo si terrà conto anche di questi aspetti. A titolo informativo si annota che comunque l'esecuzione dell'opera sarà ancora soggetta ad una procedura specifica nella quale il cittadino può rendersi conto di tutti gli aspetti di dettaglio e può far valere i suoi diritti (ricorso).

Per questi motivi proponiamo di respingere questa richiesta del ricorso.

#### 4. Inserimento della località "Barione" in zona nucleo

Il ricorrente chiede che il nucleo di Barione sia inserito nella "zona dei fabbricati e dei nuclei meritevoli di protezione" e non nella "zona del nucleo".

Nell'elaborazione del PR della Valle Onsernone particolare attenzione è stata data ai nuclei di villaggio esistenti. Non ci si è limitati alla semplice destinazione alla zona NV, come in altri PR, ma sono stati suddivisi in due zone in funzione delle loro peculiarità specifiche e più precisamente:

- zona dei fabbricati e dei nuclei meritevoli di protezione (ZNM);
- zona del nucleo (ZN).

L'assegnazione ad una delle due zone si è basata su criteri di giudizio legati al valore del sito e al tipo di nuovi interventi che il sito può coerentemente accettare. Le due

zone sono infatti caratterizzate da una norma di comportamento un pò più rigida per la ZNM rispetto alla ZN. Si tratta pur sempre di interventi commisurati alla realtà di nucleo e quindi sottoposti ad un esame puntuale caso per caso a livello comunale e all'esame della Commissione cantonale delle bellezze naturali (CBN).

La garanzia del rispetto e della salvaguardia dei valori architettonici e urbanistici meritevoli di protezione è quindi data. La scelta operata dal Comune e confermata dal C.d.S. in fase di approvazione è coerente e sostenibile.

Per questi motivi proponiamo di respingere questa richiesta del ricorso.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente, P. Martinelli  
p.o. Il Cancelliere, A. Crivelli

